

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1241 del 14/03/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA GIORDANO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE (ESCLUSO VOLATILI)" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), STRADA PROVINCIALE, LOC. CASE DRAGHI N. 28. Aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1256 del 13/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattordici MARZO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA GIORDANO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE (ESCLUSO VOLATILI)" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), STRADA PROVINCIALE, LOC. CASE DRAGHI N. 28. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*", la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e stabilito che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAAE;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 2859 del 17.8.2016, con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta GIORDANO S.R.L. per (C. FISC. 01371960335) per l'attività di "*lavorazione e conservazione prodotti a base di carne (escluso volatili)*" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Carpaneto P.no, Strada Provinciale, Località Case Draghi n° 28; l'AUA è stata rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con atto n. 9060 del 29.8.2016 e comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**VISTE:**

- la richiesta di modifica dell'A.U.A. sopra richiamata, pervenuta tramite nota del SUAP n. 63 del 3.1.2019 (prot. Arpaee n. 962 del 3.1.2019);
- la documentazione integrativa pervenuta con nota del SUAP n. 2118 del 12.2.2019 (prot. Arpaee n. 23374 del 13.2.2019) con cui era specificato, tra l'altro, che la modifica è non sostanziale e riguarda solo l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera;

**PRESO ATTO** che la modifica consiste:

- nell'aumento della produzione di salumi rispetto alla situazione già autorizzata da 393634 kg/anno a 400000 kg/anno e nell'aumento dei giorni annui di lavorazione da 249 a 250 gg;
- nella sostituzione dell'impianto termico esistente (emissione E1) con una caldaia a condensazione a metano avente potenza pari a 301,8 kW;
- nell'ampliamento delle celle di stagionatura (nuove emissioni E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29 ed E30) e nella realizzazione di una emissione dal locale confezionamento;

**APPURATO CHE** a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/17, l'impianto termico rientra tra gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 in quanto la potenza

è inferiore a quella di cui alla lettera dd) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; conseguentemente non è soggetto ad autorizzazione;

**RICORDATO CHE** la documentazione è stata trasmessa anche al Comune di Carpaneto P.no, dal quale non risulta pervenuta alcuna osservazione ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

**ATTESO** che tenuto conto della documentazione prodotta, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, la modifica proposta deve considerarsi come " non sostanziale";

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**RITENUTO** necessario aggiornare l'AUA vigente a seguito delle modifiche succitate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR 59/13, da modificarsi alla luce delle modifiche proposte che comportano l'aggiornamento di taluni limiti e prescrizioni;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

- **di modificare**, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2859 del 17.8.2016 sostituendo il punto 2. della parte dispositiva con il seguente:
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE E2 LAVORAZIONE 2 ZONA DISOSSO E SALATURA**

**EMISSIONE E3 LAVAGGIO LAVAG + PRESA DA LAVAGGIO VESTIARIO + PL (LOCALE SPELLATURA) + SV (SOTTOVUOTO)**

**EMISSIONE E4 LAVORAZIONE 3 ZONA INSACCO E LEGATURA**

**EMISSIONE E5 ASCIUGATURA AS1**

**EMISSIONE E6 ASCIUGATURA AS2**

**EMISSIONE E7 ASCIUGATURA AS3**  
**EMISSIONE E8 ASCIUGATURA AS4**  
**EMISSIONE E9 ASCIUGATURA AS5**  
**EMISSIONE E10 ASCIUGATURA AS6**  
**EMISSIONE E11 ASCIUGATURA AS7**  
**EMISSIONE E12 STAGIONATURA ST1**  
**EMISSIONE E13 STAGIONATURA ST2**  
**EMISSIONE E14 STAGIONATURA ST3**  
**EMISSIONE E15 STAGIONATURA ST4**  
**EMISSIONE E16 STAGIONATURA ST5**  
**EMISSIONE E17 STAGIONATURA ST6**  
**EMISSIONE E18 STAGIONATURA ST7**  
**EMISSIONE E19 STAGIONATURA ST8**  
**EMISSIONE E20 STAGIONATURA ST9**  
**EMISSIONE E21 STAGIONATURA ST14 – (FUNZIONA IN ALTERNANZA CON ST15)**  
**EMISSIONE E22 STAGIONATURA ST15 – (FUNZIONA IN ALTERNANZA CON ST14)**  
**EMISSIONE E23 STAGIONATURA ST16**  
**EMISSIONE E24 STAGIONATURA ST17**  
**EMISSIONE E25 STAGIONATURA ST18**  
**EMISSIONE E26 STAGIONATURA ST19**  
**EMISSIONE E27 STAGIONATURA ST20**  
**EMISSIONE E28 STAGIONATURA ST21**  
**EMISSIONE E29 STAGIONATURA ST22**  
**EMISSIONE E30 STAGIONATURA ST23**  
**EMISSIONE E31 LOCALE CONFEZIONAMENTO**

- a) devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
  - b) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti generanti le emissioni E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30 ed E31 non può superare un mese;
  - c) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
  - d) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- **di dare atto** che:
    - per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla determinazione Dirigenziale n. 2859 del 17.8.2016, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta stabilita in 15 anni dalla data di rilascio del relativo provvedimento conclusivo da parte del SUAP (atto n. 9060 del 29.8.2016);
    - il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**